

DECRETO MINISTERIALE 7 GENNAIO 2000.
SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA
EPIDEMIOLOGICA DELLA BSE

MINISTERIAL LAW, JANUARY, 7, 2000.
ITALIAN CONTINUOUS MONITORING OF BSE EPIDEMIOLOGY

GIULIA BIAGI ⁽¹⁾, SANDRA NANNIPIERI ⁽²⁾, FRANCO SIGNORINI ⁽³⁾

RIASSUNTO

Gli Autori esaminano il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000 relativo al sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE che prevede: - l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli impianti di produzione e di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi; l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale; - le visite ispettive di vigilanza in tutti gli allevamenti da produzione, almeno due volte l'anno; - il piano annuale di campionamento; - la segnalazione di bovini e bufali con sintomi compatibili con la BSE, e, se di età superiore ai quattro anni, con sintomi di malattia grave e progressiva, non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica; - il prelievo di campioni per diagnosi di BSE da animali da riproduzione di età superiore a venti mesi, morti in azienda e per i quali non viene accertata la causa di morte.

Parole chiave: BSE, sorveglianza epidemiologica.

SUMMARY

The authors examine the Ministerial Law, January, 7, 2000, regarding the continuous monitoring of BSE epidemiology. The National Control System foresees: - the institution of a national registry of the Italian animal-food producers, distributors and laboratories and a national registry of the transformation companies which manage any kind of animal origin refusals; - the supervision of inspecting visit in the rearing farms (at least twice a year); - the annual sampling plan; the detect cattle and buffaloes with BSE compatible symptoms; - the detect older than four years cattle and buffaloes with symptoms

⁽¹⁾ Dipartimento di Clinica Veterinaria - Direttore Prof. Fabio Carlucci.

⁽²⁾ Veterinario Dirigente - AzUSL n. 3 Pistoia.

⁽³⁾ Veterinario Dirigente - AzUSL Mantova.

Il lavoro spetta in parti uguali agli Autori.

Lavoro eseguito con Fondi di Ateneo dell'Università di Pisa.

of heavy progressive disease, also without neurologic symptomatology not explained by other pathologies; - the withdrawal of samples from older than twenty months animals dead in the farms without a defined diagnosis of the dead.

Key words: BSE, epidemiological monitoring.

INTRODUZIONE

Dal 1996 la sindrome da encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nota come “sindrome della mucca pazza” ha contagiato tutti, tanto che a periodi contraddistinti da scarsa attenzione da parte dell’opinione pubblica, seguono momenti in cui la sindrome acquista sempre più interesse fino a provocare il diffondersi ed il propagarsi di vere e proprie ondate di panico fra i consumatori.

Attualmente non esistono esami o procedimenti di laboratorio realmente attendibili per identificare con precisione la BSE nei bovini vivi. Anche se un fondato sospetto può essere fornito dall’esame clinico, la diagnosi di certezza è possibile soltanto dopo la morte dell’animale: l’esecuzione dell’esame istopatologico permette di osservare nel cervello le tipiche vacuolizzazioni e l’esecuzione dell’esame immunoistochimico mette in grado di identificare la forma infettante del prione che può essere riconosciuta anche dopo estrazione delle proteine e osservazione della conformazione fibrillare.

“Le misure adottate nel nostro Paese per evitare l’introduzione e la diffusione della BSE al suo interno sono tali da fornire sufficienti garanzie affinché non si produca una situazione di rischio per la salute pubblica”, affermava il Ministro della Sanità Veronesi, e la sua affermazione trova fondamento in una cospicua quantità di decreti, ordinanze e leggi emanate a partire dal giugno del 1991, in ottemperanza o meno a normative promulgate in ambito di Unione Europea.

In questa sede vogliamo prendere in esame le disposizioni previste nel Decreto emanato dal Ministero della Sanità il 7 gennaio 2000 (D.M.) che decreta l’istituzione di un sistema di sorveglianza epidemiologica sull’intero territorio nazionale nei confronti della BSE, comprensivo di specifiche misure sanitarie, accompagnato dalle disposizioni necessarie per il coordinamento delle relative attività. Il D.M. si compone di ventiquattro articoli e da sette allegati: indagine

clinica su animali sospetti di BSE; raccolta di informazioni sui mangimi utilizzati in azienda; criteri per il campionamento negli allevamenti bovini a rischio; scheda di accompagnamento dei campioni; scheda di rintraccio degli animali a rischio; schema di flussi informativi; informazioni contenute nell'anagrafe degli impianti di produzione, distribuzione di alimenti per animali e di laboratori per conto terzi.

DECRETO MINISTERIALE 7 GENNAIO 2000

L'art. 1 del D.M. oltre ad istituire il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE fissa gli obiettivi da conseguire sull'intero territorio nazionale: osservare e valutare la situazione epidemiologica ed i fattori di rischio della BSE; analizzare periodicamente il rischio della presenza e dell'introduzione della BSE; diagnosticare tempestivamente eventuali casi di malattia con sintomatologia riferibile a BSE; gestire in modo efficiente le eventuali emergenze collegate al verificarsi di casi di BSE.

Del sistema fanno parte, oltre naturalmente ai servizi veterinari, al Dipartimento degli Alimenti, della Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Sanità (DANSPV) ed al Centro di Referenza Nazionale Veterinario per l'Epidemiologia, Programmazione ed Informazione (COVEPI), anche i detentori responsabili degli allevamenti bovini e bufalini, gli stabilimenti di produzione dei mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti; gli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale; i titolari degli stabilimenti di macellazione.

Il D.M. dà le definizioni di animale con sintomi clinici compatibili con BSE (animale della specie bovina o bufalina di età superiore a venti mesi, con segni comportamentali e neurologici di origine centrale, per i quali non sia possibile escludere la diagnosi della malattia) e di animale affetto da BSE (animale della specie bovina o bufalina per il quale il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio e le Ricerche delle Encefalopatie Animali e Neuropatologie Comparate (CREN) conferma la diagnosi di encefalopatia spongiforme trasmissibile).

Viene istituita l'anagrafe nazionale degli impianti di produzione,

di distribuzione di alimenti per animali e dei laboratori per conto terzi (art. 3): le regioni e le province autonome assegnano a ciascun impianto un codice identificativo, trasmettono gli aggiornamenti dell'anagrafe annualmente al Ministero ed al COVEPI; i servizi veterinari delle AzUSL provvedono alle ispezioni degli stabilimenti di produzione di mangimi destinati all'alimentazione dei ruminanti almeno ogni centottanta giorni che si riducono a novanta nel caso in cui gli stabilimenti abbiano linee di produzione comuni per mangimi contenenti o non contenenti farine di carne o che abbiano in stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti non separato per i mangimi contenenti o non contenenti farine di carne. Se viene individuata la presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, i servizi veterinari devono rintracciare tutti gli allevamenti ai quali i mangimi sono stati distribuiti, e devono darne comunicazione a tutte le AzUSL competenti per territorio.

L'art. 6 istituisce l'anagrafe degli stabilimenti di trasformazione dei rifiuti di origine animale per la produzione di alimenti destinati al consumo animale utilizzando l'elenco previsto nel Decreto Legislativo n. 508/92: le informazioni che devono essere trasmesse al Ministero della Sanità, che a sua volta le trasmette alle Regioni, riguardano la provenienza dei rifiuti di origine animale, nazionale o estera con l'eventuale indicazione del Paese di origine, distinta per ciascuna specie animale; le quantità annue di farine di carne prodotte; l'esistenza o meno di linee separate per la produzione di farine di carne contenenti tessuti di mammiferi rispetto alle altre e di stoccaggi separati. I servizi veterinari delle AzUSL aggiornano le informazioni periodicamente, comunque almeno ogni sei mesi, durante l'espletamento degli atti di vigilanza e trasmettono i dati alle Regioni competenti e da queste al Ministero.

Il Servizio Veterinario delle AzUSL effettua, almeno due volte l'anno, visite ispettive di vigilanza in tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione e, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi destinati ai ruminanti, la visita ispettiva deve essere immediata. Nel corso delle attività ispettive il veterinario deve eseguire almeno un esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali dell'allevamento; un esame clinico approfondito su tutti gli animali che

presentino una sintomatologia sospetta compilando una scheda di rilevamento (Allegato 1); la verifica sul registro di stalla di carico e scarico, degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertate; la raccolta delle informazioni sulla tipologia e provenienza dei mangimi utilizzati in azienda compilando un'apposita scheda (Allegato 2).

La scheda prevista nell'Allegato 1, "Indagine clinica su animali sospetti di BSE", prevede di identificare il luogo del sospetto, Macello o Allevamento e nei sei quadri da cui è composta devono essere riportate specifiche e precise informazioni che riguardano i dati della struttura in cui è stato individuato l'animale sospetto di BSE. I dati anagrafici del capo con sintomatologia sospetta (codice di marca auricolare; sesso; razza; data di nascita; origine: proveniente da azienda italiana (specificare il codice di azienda), importato da Paesi dell'U.E., importato da Paesi terzi) sono riportati nel QUADRO 3, se il rilievo è stato fatto al macello, o nel QUADRO 4, se il rilievo è stato fatto in allevamento. Il veterinario trascrive nel QUADRO 5, prima parte, i dati clinici relativi alla data di rilievo e di inizio della sintomatologia; all'esame obiettivo generale con le principali alterazioni evidenziate; all'esame clinico neurologico, riportando eventuali modificazioni del comportamento e segnalando timore, nervosismo, aggressività, apatia, ritrosia a superare le soglie, leccamento di fianchi e/o naso, digrignamento dei denti, ipersensibilità agli stimoli e quant'altro si ritiene importante; allo stato del sensorio: normale, depresso o eccitato; alla postura: postura normale o alterata; all'atteggiamento della testa: ruotata o portata in basso; alla cifosi; all'opistotono; a paresi o paralisi specificando l'arto o gli arti colpiti; alla base di appoggio aumentata; al decubito obbligato. Nella seconda parte di questo quadro sono segnalati i dati clinici relativi all'andatura, che può essere normale o alterata e, in questo caso, viene rilevata incoordinazione, ipermetria, movimenti in circolo o di lateralità, rigidità, andatura incerta o tendenza a cadere, andatura oscillante, cadute improvvise ed altri segni neurologici o particolari (tremori, prurito, cecità, ecc.); nella scheda possono essere riportate delle annotazioni aggiuntive che servono a definire quanto meglio possibile il quadro clinico. Anche il QUADRO 6, "Informazioni relative al periodo di osservazione clinica", si compone di due parti: nella prima si fa riferimento all'esito del periodo di osservazione, di almeno 15 giorni, riportando che le misure restrittive

sono state revocate se la malattia è stata diagnosticata con l'identificazione dell'agente eziologico specificando quali campioni sono stati prelevati e quali gli accertamenti diagnostici richiesti o se si è avuta una regressione della sintomatologia clinica; nella seconda viene riportata o la data del decesso (specificando quali campioni sono stati prelevati e quali gli accertamenti diagnostici richiesti), o che non è possibile escludere la diagnosi di BSE al termine del periodo di osservazione (data di abbattimento dell'animale con prelievo di campioni per esame diagnostico per la BSE), o che l'animale è stato sottoposto a visita collegiale (data). Naturalmente, in conclusione, viene apposta la firma del veterinario compilatore.

La raccolta informazioni sui mangimi utilizzati in azienda, Allegato 2 del D.M., oltre all'identificazione della AzUSL e del veterinario compilatore, prevede che siano riportati i dati sull'allevamento oggetto della visita ispettiva. Per quanto riguarda i mangimi presenti in allevamento indipendentemente dalla specie animale a cui sono destinati, una volta accertatane la presenza occorre segnalare se sono prodotti in azienda o se si tratta di formulazioni commerciali e se contengono o meno farine proteiche di origine animale. La presenza in azienda di formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di origine animale o di farine proteiche di origine animale rende necessario trascrivere sulla scheda il nome della ditta produttrice, il nome dello stabilimento di produzione riportato sulla confezione, la specie animale cui sono destinati, la data di produzione. Se in azienda è accertata la presenza di mangimi destinati ai ruminanti provenienti da stabilimenti dove nel corso dell'attività di vigilanza è stata rilevata la presenza di proteine derivate da tessuti di mammiferi nei mangimi per ruminanti, occorre riportare, oltre al nome dello stabilimento di produzione riportato sulla confezione ed alla data di produzione, anche la specie animale cui sono destinati, specificando se si tratta di animali di età inferiore o maggiore ai 6 mesi.

Il DANSPV ogni anno prepara un piano di campionamento ed il numero di campioni da inviare agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) competenti per territorio per essere esaminati per BSE è determinato rispettando criteri minimi che si basano sull'applicazione di una formula (Allegato 3) per determinare la probabilità di non individuare un animale infetto alla fine del settimo anno di attività del piano di campionamento. Praticamente il numero di campioni per Regione

viene determinato in base al numero di animali da riproduzione presenti e quindi ciascuna AzUSL dovrà sottoporre a prelievo a livello di macello, effettuando una scelta casuale, bovini da riproduzione introdotti da Paesi terzi o da altri Paesi dell'U.E. di età superiore ai 20 mesi, bovini da riproduzione nati precedentemente al 1994, oltre tutti i bovini da riproduzione che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne: tali capi sono identificabili al macello in quanto devono riportare sul documento di identificazione individuale la scritta "animale a rischio BSE". All'atto del prelievo del cervello deve essere compilata una scheda (Allegato 4) che accompagna il campione e che, con l'esito delle analisi, è inviata al CREN e al COVEPI. L'Allegato 4, "Scheda di accompagnamento dei campioni", è costituito da una parte riservata al Servizio Veterinario della AzUSL e da una riservata all'IZS. Nella prima viene identificato l'animale dal quale il campione è stato prelevato (animale sospetto clinicamente; animale morto per cause sconosciute; animale con sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia; animale campionato per il piano di sorveglianza; animale presente nell'azienda infetta; animale figlio dell'animale infetto; animale esposto al medesimo rischio alimentare nei primi 6 mesi di vita); il codice identificativo; l'età. Inoltre viene indicato sia se l'animale è stato macellato regolarmente o con macellazione speciale d'urgenza o abbattuto ai sensi del presente D.M., sia dove è stato effettuato il prelievo dei campioni (allevamento, stalla di sosta, macello) oltre al numero di autorizzazione del macello ed il codice dell'azienda di appartenenza. Ovviamente deve essere fatta una diagnosi differenziale basata su analisi di laboratorio effettuate su campioni appropriati (devono essere specificati) ed una diagnosi di BSE prelevando l'encefalo o l'intera testa inviando il materiale all'IZS specificandone le modalità di conservazione durante il trasporto. L'IZS, nella parte riservata, dichiara il responsabile dell'esecuzione della prova diagnostica e riporta i risultati della diagnosi differenziale e della diagnosi di BSE negli spazi appositi e, per la eventuale conferma, invia i campioni al CREN.

Per quanto disposto dall'art. 10 devono essere predisposti dei piani annuali di formazione e aggiornamento per i veterinari della AzUSL nonché campagne di informazione sulla BSE destinate specificatamente agli allevatori di animali della specie bovina e bufalina.

L'immediata segnalazione al servizio veterinario della presenza di

bovini e bufalini con sintomi clinici compatibili con la BSE (art. 11) determina una visita presso l'allevamento da parte del veterinario ufficiale che, verificata la sintomatologia, prende i seguenti provvedimenti: ordina l'isolamento ed il divieto di spostamento dell'animale/i in questione; effettua un censimento degli animali, anche di specie diverse, presenti in azienda; compila la scheda di rilevazione dei dati (Allegato 1 al D.M. 07/01/2000); informa il veterinario della AzUSL referente per le patologie nervose del bovino. L'animale con sintomi clinici compatibili con la BSE va tenuto sotto osservazione clinica per 15 giorni; se durante tale periodo il bovino muore, il servizio veterinario innanzi tutto preleva i campioni per la diagnosi e li recapita all'IZS con la relativa scheda di accompagnamento (Allegato 4 al D.M. 07/01/2000) ed invia la scheda di rilevazione dei dati (Allegato 1 al D.M. 07/01/2000) al CREN e al COVEPI. Se entro la fine del periodo di osservazione clinica, l'animale manifesta regressione della sintomatologia neurologica o viene diagnosticata una malattia diversa dalla BSE, si revoca il vincolo dell'animale, e la scheda di rilevazione dati, corredata dalla diagnosi è inviata al CREN e al COVEPI ai quali deve essere inviata anche la scheda compilata dall'IZS. Infine, se alla fine del periodo di osservazione clinica, non sia possibile escludere la BSE sulla base della persistenza della sintomatologia neurologica, sulla mancata risposta alla terapia, sui risultati di laboratorio, l'animale deve essere considerato sospetto di BSE. In questo caso il servizio veterinario della AzUSL procede all'applicazione delle misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria informando immediatamente Ministero della Sanità, Servizio Veterinario Regionale, IZS, CREN, COVEPI; dispone l'abbattimento dell'animale sospetto; preleva i campioni per la diagnosi e li recapita all'IZS con la scheda di accompagnamento ed invia la scheda di rilevazione dati all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale che li inoltra al CREN e al COVEPI; dispone il sequestro ed il divieto di spostamento di tutti gli animali della specie bovina e bufalina presenti in allevamento. La carcassa deve essere distrutta mediante incenerimento.

In base all'art. 12, se la diagnosi di BSE è negativa, l'IZS informa oltre l'azienda tutte le autorità ed i Centri di ricerca interessati e revoca tutte le misure sanitarie disposte; se la diagnosi è positiva, i campioni sono inviati al CREN il quale, in caso di conferma, comunica

l'esito a tutte le Autorità competenti ed ai Centri di ricerca indicando il codice della marca auricolare dell'animale esaminato.

In caso di conferma di BSE, l'AzUSL, a completamento delle misure previste all'art. 12, rintraccia, abbatte sotto controllo ufficiale, e distrugge gli animali a rischio utilizzando la scheda riportata nell'Allegato 5, tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta, tutti gli animali nati da quelli infetti nei due anni precedenti l'insorgenza dei sintomi neurologici, gli eventuali ovuli o embrioni prodotti nel medesimo periodo, gli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, in particolare, quelli alimentari nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti nei quali l'animale infetto è stato detenuto nei primi sei mesi di vita; provvede a ricercare le madri degli animali infetti. La distruzione delle carcasse deve avvenire mediante incenerimento in impianti autorizzati. Se gli animali infetti si trovano in una stalla di sosta, il Servizio Veterinario della AzUSL rintraccia l'ultima azienda che li ha detenuti alla quale vengono applicate le misure previste dal presente articolo. Se nell'azienda infetta animali della specie ovina e caprina possono essere stati esposti a specifici fattori alimentari di rischio, devono essere posti sotto sorveglianza con un programma di campionamento presso gli stabilimenti di macellazione sui capi a fine carriera e di esami diagnostici su quelli morti o macellati d'urgenza.

L'Allegato 5, "Scheda di rintraccio degli animali a rischio", a seguito di conferma di BSE, innanzi tutto prevede nel QUADRO A l'identificazione dell'animale tramite il codice auricolare. Nel QUADRO B sono riportati i dati identificativi dell'allevamento, che può risultare indagato in quanto: sede di sospetto clinico (o di ultimo allevamento di detenzione dell'animale nel caso di sospetto effettuato presso il macello o la stalla di sosta); sede di figli dell'animale infetto (nel caso in cui l'animale infetto sia di sesso femminile); sede della madre dell'animale infetto; allevamento di nascita dell'animale infetto; allevamento in cui l'animale è transitato nei primi sei mesi di vita; allevamento in cui l'animale è transitato dopo i primi sei mesi di vita. Devono essere anche dichiarate le eventuali altre specie allevate in azienda (ovi-caprini, suini, equini, specie aviari) e la loro consistenza numerica. Nel QUADRO C deve essere riportato l'elenco dei capi bovini presenti in allevamento: codice auricolare; data di nascita; sesso; origine, nato in stalla o acquistato ed in questo caso specificare data di

acquisto e provenienza (trascrivere codice della nazione e codice aziendale o “sconosciuta”). Il QUADRO D specifica se l’animale è nato nell’allevamento oggetto di controllo ed il QUADRO E chiede informazioni (codice auricolare; data di nascita; sesso; presenza o meno in allevamento; data di uscita e destino) sui figli dell’animale infetto: se esso era una femmina sono elencati gli animali nati nei due anni precedenti l’insorgenza dei sintomi. Nel caso in cui l’animale non fosse nato in allevamento, QUADRO F, specificare la data di entrata e la provenienza. Nel caso in cui l’animale fosse nato in allevamento, QUADRO G, elencare gli animali nati in allevamento in un periodo compreso tra i sei mesi antecedenti ed i sei mesi successivi alla data di nascita dell’animale infetto (codice auricolare; data di nascita; sesso; presenza o meno in allevamento; data di uscita dall’allevamento e destino). Nel caso in cui l’animale è transitato in allevamento nei primi sei mesi di vita, QUADRO H, fornire l’elenco degli animali presenti in allevamento nel medesimo periodo in cui era presente l’animale infetto e di medesima età (\pm sei mesi) (codice auricolare; data di nascita; sesso; presenza o meno in allevamento; data di uscita dall’allevamento e destino). Il QUADRO I riporta le informazioni che permettono di identificare la madre dell’animale infetto e di conoscerne la destinazione (macello, estero, altra azienda italiana, sconosciuta). L’Allegato 5 esemplifica anche un diagramma di flusso che illustra i principi necessari per l’esecuzione del rintraccio degli animali a rischio sia nel caso in cui l’animale infetto abbia o non abbia mai subito spostamenti dalla nascita al momento del sospetto clinico.

Per quanto disposto dall’art. 14, il veterinario ufficiale che durante la visita ante mortem rileva la sintomatologia clinica compatibile con la BSE in un bovino o bufalino di età superiore ai venti mesi compila la scheda di cui all’Allegato 1; autorizza la macellazione che deve avvenire separatamente o al termine delle normali operazioni di macellazione; preleva i campioni da inviare all’IZS con la scheda di accompagnamento per l’effettuazione delle prove diagnostiche differenziali e per la diagnosi di BSE; pone la carcassa e le frattaglie in vincolo sanitario, magari in stato di congelazione, presso lo stabilimento di macellazione fino all’esito negativo del test diagnostico da parte dell’IZS.

Il Servizio Veterinario che ha ricevuto segnalazione della morte in azienda di uno o più bovini da riproduzione di età superiore a venti

mesi, nel caso in cui non sia stata accertata la causa di morte, dispone il prelievo dei campioni necessari per effettuare gli esami diagnostici per BSE e li invia all'IZS accompagnati dall'Allegato 4. La carcassa deve essere distrutta. Inoltre, l'esistenza di animali da riproduzione di età superiore ai quattro anni con sintomi di malattia grave e progressiva non riferibile ad altra patologia, anche in assenza di sintomatologia neurologica, o moribondi, che non presentano segni di malattia infettiva o traumatica deve essere immediatamente comunicata alla AzUSL che dispone l'immediata macellazione e l'effettuazione degli esami diagnostici.

Il D.M. 7 gennaio 2000 dispone, infine, che qualsiasi scheda e registrazione sia conservata per un periodo minimo di sette anni (art. 20); che ai proprietari degli animali abbattuti della specie bovina venga corrisposto l'indennizzo previsto dalla legge n. 218/88 che invece non compete per gli animali morti durante il periodo di osservazione disposto ai sensi del presente D.M. (art. 21). Con l'art. 24 viene abrogato il D.M. 4 agosto 1997 concernente misure integrative per la profilassi della BSE.

CONCLUSIONI

I risultati delle ricerche più recenti portano a ritenere ormai chiarita la relazione tra l'agente della BSE e quello della nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob che, contrariamente alla forma classica, colpisce l'uomo in giovane età anche se resta ancora da dimostrare se vi sia una causa diretta fra la comparsa della variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob ed il consumo di materiale infetto da BSE.

La difficoltà di ottenere sulla diffusione della BSE dati attendibili basandosi esclusivamente sull'incidenza osservata, riconoscevano i propri limiti nel fatto che i dati che scaturivano dai sistemi di sorveglianza erano insufficienti in quanto dipendevano sia dalle difficoltà connesse alla rarità della malattia al di fuori del Regno Unito che dall'assenza di test da effettuare in vita: pertanto si era ricorsi all'adozione di strategie di tipo passivo, basate sulla segnalazione e sull'esame dei rari casi di bovini con segni neurologici.

L'Italia, per la sua struttura agro-industriale caratterizzata purtrop-

po da una limitata autosufficienza, è esposta al rischio di importare materie prime, mangimi e bestiame che possono dar luogo a situazioni sanitarie a rischio. Per portare avanti un'efficace politica di sicurezza alimentare devono essere adottate misure idonee alla valutazione ed al monitoraggio dei rischi che possono derivare per la salute dei consumatori.

La gestione del rischio BSE richiede strategie trasparenti e credibili sia da un punto di vista epidemiologico che analitico nel medio-lungo periodo, sulle quali far confluire interessi sociali ed economici.

L'emanazione del D.M. 7 gennaio 2000 che istituisce un sistema nazionale di sorveglianza della BSE ha lo scopo di adottare una serie di misure per tutelare la salute dell'uomo e degli animali dal rischio BSE, investe il Servizio Veterinario, distribuito sull'intero territorio nazionale attraverso una rete capillare perfettamente funzionante, di notevoli responsabilità in quanto, in un momento particolarmente difficile come quello attuale, si deve offrire un'assoluta garanzia di sicurezza al consumatore per rassicurarlo nelle sue scelte quotidiane.

A questo scopo è indispensabile porre l'accento sulla necessità di un raccordo fra il bovino vivo, e quindi tutto il sistema di gestione e controllo dell'anagrafe zootecnica, e il bovino macellato, trasformato cioè in derrata alimentare. Le varie parti del Servizio Veterinario (Sanità animale e Igiene degli alimenti) devono assolutamente funzionare in accordo fra loro e con gli IZS competenti per territorio, non solo per quanto riguarda le diverse aree di competenza, ma anche per quanto riguarda le diverse regioni e province italiane. Mai come in momenti come quello attuale è indispensabile che le informazioni circolino in modo tempestivo in maniera da garantire che gli organi di vigilanza possano compiere al meglio il loro dovere.

Legislazione citata

DECRETO MINISTERO SANITÀ 7 gennaio 2000 - Suppl. Ord. n. 43, GURI 59, 11/03/2000